



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2197/2019

Roma, 27 settembre 2019

Circolare n. 72/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.

Gentili Presidenti,

il [DM 9 agosto 2019](#) ha istituito 17 elenchi speciali a esaurimento per gli operatori che hanno una professione sanitaria di riferimento (art. 1) + quello dei Massofisioterapisti (art. 5).

Come anticipatovi in occasione del recente Consiglio nazionale straordinario, salvo imprevisti, dal 1° ottobre [il portale](#) consentirà di presentare le domande ai predetti elenchi speciali a esaurimento, secondo la stessa procedura in essere per la presentazione delle domande ai 17 albi costituiti con [DM 13 marzo 2018](#), adattata ai contenuti del [DM 9 agosto 2019](#).

Per la valutazione delle domande di iscrizione ai 17 elenchi speciali a esaurimento di cui all'art. 1 del [DM 9 agosto 2019](#), dal prossimo 19 ottobre i Presidenti degli Ordini non potranno più avvalersi del supporto tecnico-amministrativo dei RAMR di cui all'art. 5, comma 2, del [DM 13 marzo 2018](#). In attesa delle Commissioni d'albo dovranno, quindi, o prorogare l'incarico dei RAMR, secondo modalità da definirsi e adottando i necessari atti deliberativi, ovvero rivolgersi direttamente alle Associazioni maggiormente rappresentative ai sensi del [decreto del 28 luglio 2014](#).

Per la valutazione delle domande di iscrizione all'elenco speciale a esaurimento dei Massofisioterapisti di cui all'art. 5 del [DM 9 agosto 2019](#), *“I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti”*, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

A tal fine, constatato che i Massofisioterapisti non hanno una o più AMR alle quali fare riferimento, partendo dall'elenco dei soggetti invitati dal Ministero della salute per le due recenti riunioni sul tema, [la scrivente ha convocato una prima riunione in videoconferenza in data 1° luglio](#), chiedendo ai destinatari quanto segue (quelli che ricevono per conoscenza sono coloro che hanno delegato uno dei destinatari della convocazione):



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- **da uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, quale supporto tecnico-amministrativo ai Presidenti degli Ordini.** Per una più agevole e sicura immissione dei dati nel suddetto portale, per ogni designato/a dovranno essere indicati, in celle distinte di un un'apposita tabella Excel:
 - nome;
 - cognome;
 - codice fiscale;
 - data e luogo di nascita;
 - indirizzo di residenza;
 - recapito telefonico;
 - indirizzo di posta elettronica non certificata;
 - regione di appartenenza;
- a supporto di una rapida, omogenea e obiettiva valutazione della documentazione fiscale che sarà prodotta da coloro che presenteranno domanda di iscrizione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto 9 agosto 2019, l'**elenco delle attività legalmente riconducibili al Massofisioterapista** (per ognuna di esse dovrà essere indicato il relativo riferimento normativo).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux